Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MUGELLO"

Denominazione, sede e scopo

Art. 1
Denominazione

È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE MUGELLO" di seguito denominata **Associazione.**
Essa opera, per quanto compatibile con il D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021 successive modificazioni intervenute ed interveniende.

Art. 2
Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI).

L'Associazione opera nel territorio della Regione Toscana con particolare presenza nel territorio del Mugello.

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Mugello, non comporterà alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3
Oggetto sociale

L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la costituzione e la gestione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis del Decreto Legge n. 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", e dal D. Lgs. n. 199/2021 (Recepimento definitivo Direttive CE RED II e IEM) con le relative disposizioni di attuazione, successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle normative regionali e provvedimenti attuativi applicabili e pro-tempore vigenti, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117/2017, a cui il presente Statuto associativo deve intendersi in ogni caso conformato, fornendo benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari, espressamente escluso.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione si propone inoltre di operare in campo culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

-la tutela dell'ambiente;

-la promozione di una più sostenibile gestione del territorio;

-l'efficienza energetica;

-la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;

-la produzione di energia nelle sue diverse forme sul territorio;

-forme di partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo esteso, e alla messa a disposizione di servizi di flessibilità ove richiesti.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione la promozione:

- di attività culturali mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- in eventuale accordo con le istituzioni locali, dello sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di auto-consumatori che agiscono in forma collettiva;
- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- di attività funzionali all'integrazione della comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico.
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, sia mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi della normativa pro-tempore vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi e sia tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa per le finalità di cui all'art. 31, comma 1, lett. "a" del D. Lgs. n. 199/2021, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti di aziende

distributrici di energia elettrica;

- promuovere ed organizzare una o più configurazioni per l'autoconsumo diffuso afferenti le cabine di trasformazione primarie del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro, svolgendo la propria attività mutualistica con lo scopo di:

- fornire ai membri partecipanti beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;
- migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali

servendosi di servizi svolti da soci o da enti, società e persone anche esterne all'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali ivi inclusi i propri Soci di ogni tipo;
- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.

Articolo 4
Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Può essere sciolta qualora venga deciso dall'Assemblea degli associati, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (si veda anche il successivo art. 18)

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- dai finanziamenti a fondo perduto derivanti da Fondazioni, da Enti Locali, dalla Regione, dallo Stato e da organismi derivati;
- dai proventi degli incentivi attuali e futuri a favore delle energie rinnovabili, ivi comprese le eventuali agevolazioni fiscali;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti.
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 6

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi comprese le tariffe premio ed i corrispettivi unitari per l'energia condivisa previsti a favore delle comunità energetiche nonché i ricavi dalla eventuale vendita di energia non auto-consumata prodotta dai propri impianti, oltreché le detrazioni fiscali con esclusione

dei contributi incompatibili ai sensi del quadro normativo pro-tempore in vigore con il pagamento degli incentivi sopra richiamati;

b) quote associative, contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. b) D.L. n. 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, comma 9, lett. a), D.L. n. 162/2019, ovvero dei contributi economici spettanti alla Comunità ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 199/2021;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale;

i) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore ove deliberate dal Consiglio Direttivo;

l) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle regole operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione è tenuta, per almeno 10 (dieci) anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione potrà prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione.

Art. 7
Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 8

Associati

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Sono ammessi come soci indistintamente le persone fisiche e giuridiche – come meglio specificato al successivo art. 11 - che condividono gli scopi dell'Associazione, e si distinguono in:

Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente alla nascita dell'Associazione. Sono inoltre coloro che hanno realizzato, realizzano in proprio o si impegnano alla realizzazione in comune di impianti di energie rinnovabili, partecipano alla loro gestione condivisa, beneficiano dei servizi delle CER o sono semplici clienti finali aderenti ad una delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promossa dalla CER;

Onorari: coloro che per prestigio, competenza, interessi nel settore delle comunità energetiche e meriti vengono nominati ad unanimità dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

Tutti i soci hanno diritto indistintamente:

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 9
Obblighi dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti:

- a versare la quota di adesione/ingresso che viene, inizialmente, stabilita in Euro 100,00 per gli Enti e le Imprese ed Euro 10,00 per le famiglie;

- a versare l'eventuale quota associativa annuale secondo l'entità ed i termini stabiliti dall'Assemblea;

- a rispettare le norme del presente Statuto e, ove pertinenti, del Regolamento per la gestione delle configurazioni di comunità energetiche, di cui al successivo art. 19, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Gli associati devono possedere i requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa in materia di comunità energetiche ed attenersi, nella loro partecipazione alla comunità energetica, alle prescrizioni di detta normativa, in quanto compatibile con il D. Lgs. n. 117/2017.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea. L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio secondi gli scopi preposti dell'Associazione.

Art. 10
Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione, nel solo caso di decesso o dimissioni, i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad esempio realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica) secondo modalità e condizioni tali da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione.

Esercizio della Comunità energetica

Art. 11
Disposizioni particolari per la comunità energetica

La partecipazione alla comunità energetica è aperta e volontaria. In particolare, possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'Associazione unicamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e, nel caso di imprese private che siano Soci Ordinari, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Nell'ambito dell'esercizio della comunità energetica:

- ogni Socio Ordinario consumatore o auto-consumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- la comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è il soggetto referente, ai sensi della normativa

vigente ed è il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE);

- è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, senza alcun costo ne onere, tramite comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.

Nello sviluppo, attuazione e gestione della comunità energetica l'Associazione:

- ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- è proprietaria ovvero ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

Amministrazione
Art. 12
Organi sociali

Gli organi della Associazione, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) il Consiglio Direttivo;
b) l'Assemblea dei Soci;
c) i Comitati di Area, ove costituiti;
d) le Assemblee di Area, ove costituite.

Art. 13
Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque o sette membri scelti tra i soci fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione e rimane in carica per tre anni.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto. Ad esso spetta la nomina di collaboratori rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l’esercizio della Comunità energetica.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 14
Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Le funzioni del Vicepresidente sono di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le funzioni del Tesoriere sono di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 15
Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione degli stessi termini presso la sede sociale.
L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun socio.
L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad esso demandato per Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di due voti oltre al proprio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione di almeno i tre quarti tra soci Fondatori e Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenienti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Ciascun associato esprime un solo voto.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16
Comitato di Cabina (AREA)

Il consiglio direttivo potrà costituire uno o più "Comitati di Cabina (o Area..)" determinandone il territorio di competenza in base alla cabina primaria a cui sono collegati i POD intestati ai soci o ai soci familiari di soci persone fisiche.

Il Comitato di Area ha il compito di:

- decidere la destinazione con finalità sociali delle risorse economiche assegnate dal Regolamento per il riparto dei benefici economici di cui all'art. 19; proporre al Consiglio Direttivo interventi di tipo sociale da sostenere sul territorio di competenza del Comitato;
- proporre al Consiglio Direttivo ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della Associazione sul territorio di competenza del Comitato.

Il Comitato di Area è composto da 3 o 5 o 7 membri.

Il Comitato di Area sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 15 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

I membri del Comitato di Area durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 17 - Assemblee di Cabina (AREA)

Le Assemblee di Cabina, la cui competenza territoriale è determinata con il medesimo criterio previsto dal precedente art. 16 per i Comitati di Cabina, hanno funzioni consultive.

Più in particolare, le Assemblee di Cabina, hanno il compito di:

- monitorare sulle attività e sulle iniziative avviate dalla Associazione sul territorio di competenza;
- favorire, mediante appositi incontri, l'esame di particolari problematiche in materia di sostenibilità relative allo specifico territorio di competenza;
- fare proposte ai rispettivi Comitati di Cabina in merito alla destinazione con finalità sociali delle risorse economiche assegnate dal Regolamento per il riparto dei benefici economici di cui all'art. 19;
- presentare al Consiglio Direttivo la lista di soci ai fini della designazione degli stessi quali membri del relativo Comitato di Cabina.

Le singole Assemblee di Cabina possono essere convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio di competenza della Associazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento delle Assemblee di Cabina si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto che regolano l'Assemblea dei soci, in quanto compatibili e con la precisazione che l'Assemblea di Cabina si

considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Scioglimento

Art. 18
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.

Ripartizione degli incentivi

Art. 19
Regolamento per la gestione e ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa

Con deliberazione dell'Assemblea è approvato il Regolamento avente i contenuti di cui all'art. 32, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7.12.2023, al quale gli associati e tutti i soggetti membri di una Configurazione per l'autoconsumo diffuso afferente alla CER promossa e gestita dall'Associazione, sono tenuti ad aderire.

La ripartizione degli incentivi per l'energia condivisa (TIP), erogati dal GSE, disciplinata da tale Regolamento interno, avverrà comunque nel rispetto delle finalità riportate nel presente Statuto ed in conformità alle previsioni dell'art. 3 lettera "g" del D.M. n.414/2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 del medesimo decreto."

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di restituzione della quota di riparto di competenza dell'incentivo e del corrispettivo unitario per l'energia condivisa, o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti detenuti dalla comunità, di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, D.L. n. 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42 bis, comma 9, D.L. n.162/2019 e del D.M. 16 settembre 2020. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi del citato art. 42 bis, comma 3, lett. c).

Norme generali e rimandi

Articolo 21

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 22

Rapporti con gli Enti Pubblici

Le forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e saranno stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni accordo di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma precedente.

Ai fini di cui al comma che precede, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica

amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Art. 23

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Borgo San Lorenzo,10/10/2025